

## **CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI**

### **Condizioni contrattuali e Descrizione delle prestazioni**

**Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023, di un servizio innovativo di trasporto merci di ultimo miglio all'interno del centro storico di Bologna basato su centri micro-logistici sostenibili e svolto per mezzo di cargo-bike e/o veicoli elettrici nell'ambito del progetto europeo MOVE21. CIG Z703DD6F12**

### **Premessa**

a) Il progetto MOVE21 e la pianificazione della mobilità a Bologna

La Città metropolitana di Bologna è partner del progetto europeo MOVE21 – “Multimodal and Interconnected Hubs for Freight and Passenger Transport Contributing to a Zero Emission 21st Century”, finanziato dalla Commissione Europea allo scopo di testare soluzioni innovative che contribuiscano a rendere le città europee nodi per la mobilità e la logistica a emissioni zero. Nell'ambito del progetto, la Città metropolitana ha quindi il compito di implementare e valutare l'efficacia potenziale di misure sperimentali volte a favorire forme di mobilità sostenibile e rispettose dell'ambiente.

Le tematiche del progetto MOVE21 rientrano nella strategia dei due piani integrati PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Bologna Metropolitana e PULS – Piano Urbano della Logistica Sostenibile, approvati dalla Città metropolitana di Bologna nel 2019 e che prevedono misure e interventi per rendere la mobilità delle persone e delle merci più efficiente, più sicura e meno inquinante. Il PULS in particolare si articola in diverse strategie, tra le quali quella basata sul concetto di Spazio Logistico di Prossimità, area dedicata al trasferimento delle merci da furgoni convenzionali a cargo-bike e/o veicoli elettrici per il trasporto di ultimo miglio e le conseguenti consegne finali all'interno dell'area urbana, allo scopo di favorire una modalità di consegna innovativa e più sostenibile nell'area urbana.

Per la realizzazione delle misure sperimentali da testare a Bologna, già concordate con gli altri partner di progetto per quanto riguarda le tematiche di intervento e le linee generali, il progetto MOVE21 rende disponibili delle risorse che consentono alla Città metropolitana di attivare forme di collaborazione con soggetti e realtà operanti nel territorio. Per quanto riguarda la misura che prevede un servizio innovativo di trasporto merci di ultimo miglio all'interno del centro storico di Bologna basato su centri micro-logistici sostenibili e svolto per mezzo di cargo-bike e/o veicoli elettrici, sono state assegnate risorse pari a 9.414,64 €.

b) La sperimentazione dei centri micro-logistici sostenibili

La Città metropolitana e il Comune di Bologna intendono valutare l'efficacia della modalità dello Spazio Logistico di Prossimità attraverso la sperimentazione di un servizio innovativo di trasporto merci di ultimo miglio all'interno del centro storico di Bologna basato su centri micro-logistici sostenibili e svolto per mezzo di cargo-bike e/o veicoli elettrici.

La sperimentazione del servizio di trasporto si svolgerà in due fasi:

- Fase 1 (conclusione prevista entro il 30/04/2024), non oggetto del presente affidamento: il Comune di Bologna, in collaborazione con la fondazione ITL, avvierà la sperimentazione nell'ambito del progetto europeo URBANE di cui entrambi sono partner. A questo scopo, con risorse provenienti dal progetto URBANE, il Comune di Bologna sta provvedendo all'acquisto di tre Locker che fungano da micro-hubs automatizzati, i due operatori di trasporto Due Torri e TYP (anch'essi inclusi nel consorzio del progetto URBANE) forniranno il servizio di logistica di lunga distanza, mentre la fondazione ITL sta affidando all'azienda Salerno Trasporti S.r.l. il servizio di trasporto conto terzi di ultimo miglio (con le relative soluzioni tecnologiche necessarie per l'iniziale start up) per la durata della prima fase di sperimentazione.

E' previsto che la prima fase della sperimentazione si concluda entro il 30/04/2024, salvo proroghe o modifiche delle tempistiche qualora dovessero sopravvenire particolari esigenze.

- Fase 2 (con avvio coincidente con la fine della Fase1, durata di 5 mesi, e dunque conclusione indicativa il 30/09/2024), oggetto del presente affidamento: la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito del progetto MOVE21, si occuperà del consolidamento e finalizzazione della sperimentazione del servizio di trasporto conto terzi di ultimo miglio.

La seconda fase della sperimentazione prenderà il via alla conclusione della prima fase di sperimentazione e avrà una durata di 5 mesi. Salvo proroghe o modifiche delle tempistiche relative alle due fasi, quindi, la Fase 2 si concluderà entro il 30/09/2024.

Per la realizzazione della seconda fase della sperimentazione, la Città metropolitana di Bologna ritiene utile e necessario affidare il servizio di trasporto conto terzi di ultimo miglio all'azienda Salerno Trasporti S.r.l., stante l'analisi realizzata di concerto con la fondazione ITL in occasione della ricerca svolta per l'affidamento da parte della stessa ITL relativa alla prima fase della sperimentazione, che è andata a verificare l'adeguatezza e la flessibilità della dotazione di strumentazione informatica, la sua compatibilità con le soluzioni informatiche e tecniche che verranno utilizzate, la flessibilità ottenibile nell'utilizzo dei locker e la compatibilità delle operazioni con i due trasportatori già inclusi nella prima fase della sperimentazione.

#### **Art. 1 – Condizione sospensiva all'avvio del contratto**

Il servizio oggetto del presente affidamento avrà effettivo inizio solo alla completa realizzazione della Fase 1 della sperimentazione nell'ambito del progetto europeo URBANE. La Fase 2, oggetto del presente affidamento, si qualifica infatti come consequenziale alla prima e non ha ragione di essere in mancanza della presupposta Fase 1.

L'efficacia del presente contratto pertanto è condizionata alla realizzazione della prima fase di sperimentazione.

#### **Art. 2 - Oggetto del servizio e prestazioni attese**

Oggetto del presente affidamento sono:

- attività preliminari e di predisposizione del servizio di trasporto descritto al punto successivo. Le attività dovranno concludersi entro il 30/04/2024.
- servizio innovativo di trasporto merci di ultimo miglio (e delle attività correlate) all'interno del centro storico di Bologna basato su centri micro-logistici sostenibili e svolto per mezzo di cargo-bike e/o veicoli elettrici. Tale servizio di trasporto riguarda nello specifico la seconda

fase della sperimentazione descritta in premessa e avrà una durata stimata di 5 mesi. Le attività dovranno concludersi entro il 30/09/2024.

- attività successive alla conclusione del servizio di trasporto descritto al punto precedente, per il confronto tra l'affidatario e la Città metropolitana finalizzato alla valutazione degli aspetti tecnici e operativi connessi all'attività svolta. Le attività dovranno concludersi entro il 31/12/2024.

Per poter realizzare il servizio di trasporto, oltre che con la Città metropolitana di Bologna l'affidatario dovrà interfacciarsi anche con i soggetti coinvolti nella prima fase: il Comune di Bologna, la fondazione ITL, gli operatori di trasporto Due Torri e TYP. Sarà inoltre necessaria anche l'interazione dal punto di vista tecnologico e operativo con gli strumenti utilizzati nella prima fase, in particolare con i Locker di proprietà del Comune di Bologna, e con eventuali altri partner che dovessero essere coinvolti nella sperimentazione.

Le attrezzature e strumentazioni necessarie per la realizzazione del servizio dovranno essere reperite e fornite dall'incaricato, così come il personale da utilizzare e le attività necessarie. Le modalità e i mezzi utilizzati dovranno essere a emissioni zero (carga-bike o mezzi equivalenti dal punto di vista ambientale).

Nello svolgimento della propria attività l'incaricato si rappresenterà e coordinerà con la Città metropolitana di Bologna – Area Pianificazione territoriale e Mobilità Sostenibile.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione tutti i dati in proprio possesso utili allo svolgimento del servizio e a condividere le metodologie seguite e i risultati raggiunti. L'affidatario in particolare si rende disponibile a fornire dati e informazioni sull'andamento del servizio di trasporto fornito e sul suo monitoraggio durante e dopo la conclusione del servizio di trasporto stesso.

A conclusione del servizio di trasporto, inoltre, l'affidatario si rende disponibile a un confronto con la Città metropolitana di Bologna per una valutazione degli aspetti tecnici e operativi legati all'attività svolta.

### **Art. 3 - Durata del servizio**

L'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà entro il 31/12/2024, e comunque al completamento del confronto tra l'affidatario e la Città metropolitana successivo al servizio di trasporto, per una valutazione degli aspetti tecnici e operativi legati all'attività svolta.

Il solo servizio di trasporto oggetto dell'affidamento (relativo alla seconda fase di sperimentazione per come descritta in premessa) avrà una durata stimata di 5 mesi e prenderà il via alla conclusione della prima fase di sperimentazione prevista entro il 30/04/2024, salvo proroghe o modifiche delle tempistiche qualora dovessero sopravvenire particolari esigenze.

Per sopravvenute e motivate esigenze potranno dunque essere concordate eventuali rimodulazioni alla durata del contratto, nel rispetto delle tempistiche dettate dal progetto MOVE21, senza modifica dell'importo contrattuale pattuito.

### **Art. 4 - Compenso e modalità di pagamento**

Il compenso per l'affidamento in oggetto è pari a 9.414,64 € (IVA inclusa). Tale importo, vincolato ai fondi resi disponibili dal progetto MOVE21, non potrà in alcun modo essere superato.

Il corrispettivo per le prestazioni rese sarà erogato in tre *tranche*, entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture riscontrate regolari, a fronte dell'effettiva prestazione delle attività attese:

- 10% corrisposto all'avvio del servizio di trasporto (che avverrà alla conclusione della prima fase di sperimentazione prevista entro il 30/04/2024) previa attestazione di conformità da parte del RUP, da rendersi entro 10 giorni dalla scadenza indicata;
- 75% corrisposto alla conclusione del servizio di trasporto (che avrà una durata di 5 mesi e quindi si concluderà entro il 30/09/2024, salvo proroghe o modifiche delle tempistiche qualora dovessero sopravvenire particolari esigenze) previa attestazione di conformità da parte del RUP, da rendersi entro 10 giorni dalla scadenza indicata;
- 15% corrisposto entro 30 giorni dal termine dell'affidamento (ovvero alla conclusione del confronto tra l'affidatario e la Città metropolitana, successivo alla fine del servizio di trasporto per una valutazione degli aspetti tecnici e operativi legati all'attività svolta, che dovrà comunque avvenire entro il 31/12/2024) previa attestazione di conformità da parte del RUP, da rendersi entro 10 giorni dalla scadenza indicata.

Le scadenze indicate potranno essere oggetto di rimodulazione secondo le esigenze della Stazione Appaltante, da concordare con l'Affidatario.

I pagamenti saranno effettuati, con bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Operatore Economico a mezzo mandato emesso dall'Ufficio Competente della Città metropolitana di Bologna a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa. L'emissione della fattura da parte dell'Operatore Economico è preceduta dal controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di attestazione di conformità da parte del RUP, da rendersi entro 10 giorni dalle scadenze indicate al presente art. 4.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'Affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica:

- del CUP C59B21000010006;
- del CIG Z703DD6F12
- del numero dell'impegno spesa come indicato nell'attestazione di conformità che verrà resa;
- del Codice Univoco Ufficio: UFWYWE.

Pertanto, in base a quanto previsto dal D. lgs. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate, *etc.*) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. 207/2010 in materia, ancora vigenti.

Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che l'operatore economico risulta inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, *etc.*);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita;
- del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale.

Accertata l'inadempienza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 (trenta) giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "*Split payment*" di cui alla L. 190/2014, art. 1, commi da 629 a 633.

In applicazione della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il D.M. 55/2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un Codice Univoco Ufficio (CUU).

#### **Art. 5 - Modalità, tempi e luogo di svolgimento dell'attività**

L'Affidatario si impegna a svolgere le prestazioni in stretta collaborazione con l'Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Bologna ed eventualmente con altri incaricati dalla Città metropolitana, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di svolgimento del servizio di cui agli artt. 1-2.

Le attività oggetto d'appalto saranno svolte dall'Affidatario presso la propria sede, presso la sede della Città metropolitana, nonché nei luoghi previsti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

#### **Art. 6 - Impegni dell'affidatario**

L'affidatario si impegna a svolgere le attività e prestazioni secondo le modalità e tempistiche illustrate agli artt. 1-2.

#### **Art. 7 - Rispetto contratti di lavoro**

Sono a carico dell'Affidatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.

L'Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento, del Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'Affidatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

### **Art. 8 - Impegni dell'Amministrazione**

L'Amministrazione metterà a disposizione tutte gli elaborati, le informazioni e i dati conoscitivi in suo possesso che siano utili per le prestazioni oggetto del presente contratto.

### **Art. 9 - Proprietà degli elaborati**

Il contratto non attribuisce all'Affidatario alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dal committente; ciò vale anche per i documenti ed i dati che verranno elaborati dall'Affidatario medesimo in adempimento del servizio affidato. Gli elaborati prodotti saranno di proprietà esclusiva del committente che potrà procedere, in maniera autonoma, alla successiva riproduzione e pubblicazione in maniera svincolata dal contratto.

L'Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale, senza la preventiva autorizzazione scritta del committente.

### **Art. 10 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

Preventivamente alla stipula del contratto, l'Amministrazione procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Capo II del D. lgs. 36/2023, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D. lgs. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 €, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando, in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 36/2023, la Stazione appaltante è obbligata a condurre la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l'utilizzo della BDNC gestita da ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico); pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento dell'offerta a causa di eventuali disguidi nella consegna imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L'Amministrazione si riserva inoltre di non procedere all'affidamento del servizio qualora l'offerta presentata non venga ritenuta conveniente o idonea oppure qualora venissero meno i presupposti motivazionali o finanziari, senza che l'offerente possa richiedere indennità o compensi di sorta.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Sul documento di stipula è dovuta l'imposta di bollo, ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, che può essere assolta con le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28.06.2023 utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)

Spetta al fornitore l'onere di dimostrare all'Ente l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16.12.2013, in caso contrario questo ente

provvederà all'invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 11 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 36/2023, è richiesta all'Appaltatore una garanzia *pari al 5 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito*.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di conformità, che ne autorizza lo svincolo. È facoltà della Stazione appaltante richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **Art. 12 - Penali**

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, la Stazione appaltante, a tutela delle disposizioni contenute nel presente Foglio condizioni, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento ascrivibili all'Affidatario avrà la facoltà di applicare le seguenti penali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. e fatto salvo il maggior danno detraendone l'importo a compensazione direttamente dal primo pagamento utile: in caso di mancato rispetto del limite minimo di giornate lavorative settimanali, fissato in 4, salvo previa motivata comunicazione da inviare tempestivamente alla Stazione Appaltante circa la modifica del predetto numero minimo, la Stazione Appaltante applicherà una penale per ogni settimana fino all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 126, comma 1, D. lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da tempestiva contestazione per iscritto del ritardo o dell'inadempimento alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

#### **Art. 13 - Clausola risolutiva espressa**

In caso di inadempimento totale o parziale agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6 il presente contratto sarà immediatamente risolto, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatta salva ogni azione di risarcimento danni. Il contratto verrà risolto anche qualora a seguito della consultazione del casellario ANAC, della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti generali di cui al Capo II del D. lgs. 36/2023 o dei requisiti speciali per l'esercizio della professione e in generale a seguito della verifica dell'idoneità del Professionista a contrarre con la P.A., emerga il difetto del possesso dei requisiti prescritti.

#### **Art. 14 - Definizione delle controversie**

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 15 - Risoluzione contrattuale**

Per la risoluzione contrattuale si fa riferimento alla normativa in vigore, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 122 del D. lgs. 36/2023 e dal Codice civile. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva il diritto di liquidare esclusivamente il corrispettivo per i servizi eseguiti, decurtato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale, senza che derivi all'Affidatario alcun diritto a

pretendere altro per mancati guadagni e spese per la parte del contratto non eseguita. Sarà, inoltre, addebitato all’Affidatario il maggior onere che dovesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto.

Con riferimento al recesso dal contratto, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l’art. 123 del D. lgs. 36/2023.

#### **Art. 16 - Forzata interruzione**

Nulla è dovuto all’Affidatario per l’interruzione del servizio, qualunque ne sia il motivo, comprese le cause di forza maggiore, anche se non direttamente imputabili all’Affidatario.

In caso di sciopero del personale dipendente dell’Affidatario, qualora ne sia dato formale preavviso nei termini di legge, nessuna penalità sarà applicata nei confronti della medesima.

#### **Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non specificato nel presente Foglio condizioni, si fa espresso rinvio a quanto previsto nella restante documentazione di gara, al regolamento per la disciplina dei contratti, ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30.04.2019 della Stazione Appaltante, per le parti applicabili, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle norme e disposizioni del Codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, alle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190/2012 e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili.

L’Affidatario è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative. L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari o nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte per la scelta dei contraenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento.

I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei contratti.

I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) nel testo vigente. Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna – Area Pianificazione territoriale e Mobilità Sostenibile”, Via Zamboni, 13, cap. 40126 Bologna, presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Lepida S.p.A., che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti.